

SENATO DELLA REPUBBLICA

9^a COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero,
turismo)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1958

(67^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LONGONI

I N D I C E

Disegno di legge:

« Norme per la formazione del bilancio di esercizio delle società, aziende, enti di produzione o distribuzione dell'energia elettrica »
(2323) (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 818, 827, 830
BATTISTA	828
BUSONI	824
BUSI, <i>relatore</i>	818, 829, 811
DE LUCA	828, 830
GAVA, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i>	826, 827, 828, 829, 830, 831
MARINA	825, 826, 828, 830, 831
MONTAGNANI	824, 825
PIEGARI	828, 829
TURANI	830

Sul processo verbale:

PRESIDENTE	815, 818
BATTISTA	816, 818
BUSONI	818
MONTAGNANI	816, 818

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Bardellini, Battista, Braitenberg, Busoni, Bussi, Carmagnola, De Luca Carlo, Gervasi, Longoni, Marina, Montagnani, Moro, Piegari, Roveda, Salvatore Russo, Sartori, Tartufoli, Turani, Valenzi e Zucca.

Interviene il Ministro dell'industria e del commercio Gava.

MORO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

MONTAGNANI. La lettura del verbale della seduta precedente ci sovviene che in quell'occasione si discusse intorno alla legge per l'istituzione del Consiglio delle ricerche nucleari. Ricordo che in quell'occasione noi facemmo preliminarmente alcune osservazioni circa il valore della legge stessa, e chiedemmo anche se era possibile stralciare alcuni articoli e discuterli in sede deliberante. L'accordo non fu raggiunto e si arrivò alla conclusione che la Commissione avrebbe incaricato due colleghi della maggioranza, i senatori Tartufoli e Battista, di redigere la relazione, e noi ci saremmo riservati di presentare una relazione di minoranza. Fu anche annunciato che qualcuno dei componenti della maggioranza avrebbe presentato in Aula qualche emendamento, ma si sarebbe trattato di emendamenti formali e non sostanziali, cioè non tali da mutare la sostanza della legge Gava.

Leggiamo, invece, sui giornali, o apprendiamo attraverso agenzie di stampa che sembra-

no ispirate dal partito di maggioranza, che il relatore avrebbe presentato già una serie di emendamenti di portata tale, da mutare sostanzialmente il contenuto della legge. Queste, ripeto, sono notizie di stampa, che non sempre sono attendibili, ma talvolta lo sono. Io voglio fare l'ipotesi che in questa circostanza l'attendibilità esista. C'è anche una dichiarazione del senatore Paratore.

BATTISTA. Il senatore Paratore l'ha smentita.

MONTAGNANI. Lo dice anche l'Agenzia « Italia ».

Se è vero che sono stati presentati questi emendamenti, io credo che sarebbe logico che la nostra Commissione ne avesse conoscenza, soprattutto per rendersi conto se la legge rimarrà immutata o se subirà delle modifiche sostanziali, anche perchè noi possiamo preparare la relazione di minoranza. Se risponde a verità il fatto che gli emendamenti presentati — senza che la Commissione ne abbia conoscenza — sono tali da mutare il contenuto della legge, è tanto più utile per noi conoscerli, senza di che non potremo fare la relazione di minoranza.

Io prego il Presidente di dirci se gli emendamenti di cui la stampa ci dà notizia esistono; in caso affermativo, chiediamo di venirne a conoscenza per poter redigere la nostra relazione.

BATTISTA. Mi sembra che la richiesta del senatore Montagnani sia logica. Mi permetto, però, ricordargli che il verbale della passata seduta è esatto. Proprio io, quando feci la mia esposizione sul disegno di legge, dissi che avrei predisposto e presentato degli emendamenti in quanto relatore. Non c'è stata nessuna mancanza di correttezza da parte nostra. Visto che è stato dato mandato ai due relatori di predisporre la relazione, e siccome io avevo già preannunciato la presentazione di emendamenti che la maggioranza riteneva opportuno di proporre, noi abbiamo presentato gli emendamenti. Emendamenti che, se il Presidente non ha niente in contrario e se la Commissione lo desidera, potrebbero essere distribuiti a tutti gli

onorevoli colleghi. Mi sembra utile che gli onorevoli colleghi, anche prima della discussione, conoscano gli emendamenti; in tal modo potranno prepararsi, ed eventualmente predisporre la loro relazione di minoranza. In questo momento non ho gli emendamenti con me, perchè non prevedevo che questa mattina sarebbe stata sollevata la questione. Posso, però, esporre quali sono stati i concetti che mi hanno ispirato nel formulare gli emendamenti.

Innanzitutto escludo nella maniera più formale che gli emendamenti trasformino il progetto dell'istituzione del Consiglio per l'energia nucleare. Come già dissi, gli emendamenti sono formali e non sostanziali.

L'articolo 1, che istituisce il Consiglio per la energia nucleare e ne fissa gli scopi, è rimasto identico a quello del disegno di legge, salvo la parola « coordinamento », che era in principio al comma primo e viene messa alla fine del comma, esclusivamente per ragioni di forma. Inoltre, per maggior chiarezza, viene precisato che il Consiglio nazionale per l'energia nucleare deve prendere contatto e collaborare con gli Enti internazionali. Quindi, l'articolo 1 rimane sostanzialmente immutato.

Lo stesso dicasi dell'articolo 2, che attribuisce a un determinato Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio, il compito di dare le direttive generali.

L'articolo 3, che fissa la composizione del Consiglio, ha subito una piccola variante, ma mi sembra che ciò non abbia mutato il progetto, in quanto i due vicepresidenti che erano previsti eletti fra i dodici membri, vengono invece nominati dal Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, così come gli altri dodici membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio su designazione dei Ministri competenti. Il Consiglio diventa così di quindici membri.

Abbiamo, inoltre, ritenuto di inserire un inciso molto importante, stabilendo che i membri debbano avere competenza specifica nella materia. Così rimane stabilito che i membri debbano essere scelti con oculatezza, e che siano scienziati o tecnici o comunque, ripeto, persone che abbiano competenza specifica nella materia. Credo che questa sia una preci-

sazione opportuna, che non cambia lo spirito della legge.

Non ricordo a memoria la sequenza degli articoli. Mi pare che l'articolo 4 parli del giuramento, ed è rimasto invariato.

Mi pare che l'articolo 5 parli della incompatibilità dell'esercizio professionale con le cariche direttive. Nel disegno di legge governativo veniva detto che la carica di Vicepresidente e quella di Segretario generale erano incompatibili con l'esercizio professionale. Noi abbiamo ritenuto che questa incompatibilità dovesse essere estesa ai membri della Giunta esecutiva, perchè hanno da assumere grosse responsabilità. Lo abbiamo ritenuto opportuno per la moralità stessa del Consiglio che andiamo a costituire. Siccome il Segretario generale sarà il capo degli Uffici, ne dovrà curare la direzione, e dovrà stare al suo posto di lavoro dalla mattina alla sera, non si può ammettere che egli possa esercitare la libera professione non solo in materia nucleare, ma anche in altre materie. Il Segretario generale dovrà essere pagato bene e noi riteniamo che questo altissimo funzionario non debba essere distratto da altro ufficio. Si tratta di impegnare una persona stipendiata a occuparsi continuamente di questo Consiglio. Mi pare che questa sia una norma necessaria, importante, che moralizza la figura del Segretario generale.

Tengo a chiarire — come ognuno sa — che l'insegnamento universitario non vien configurato come esercizio professionale. Perciò, nulla vieta che il Segretario generale possa essere un professore universitario. È vietato, però che si occupi di progetti di edilizia, di strade o altro, perchè ciò lo distrarrebbe dal suo compito.

Invariati sono rimasti, se ben ricordo, gli articoli riguardanti i poteri della Giunta esecutiva, la durata in carica, e tutte le altre norme statutarie.

Arriviamo così all'articolo 17, che parla del pagamento dei diritti al Centro europeo di ricerche nucleari e all'Agenzia internazionale energia atomica.

Questi due enti devono avere il contributo del Governo italiano. A questo proposito c'è, probabilmente, un errore di stampa o una dimenticanza: si parla dell'esercizio 1958-59, ma

è stato precisato che la quota italiana dovrà essere corrisposta a questi due Enti a partire dall'esercizio 1957-58.

L'articolo 18 parla della sistemazione della proprietà del soppresso Comitato per le ricerche nucleari. La forma che abbiamo dato a questo articolo è leggermente diversa, ma ritengo che dal punto di vista giuridico sia più aderente alla realtà. Comunque lo scopo è lo stesso, quello, cioè, di consentire l'iscrizione catastale della proprietà al nuovo Consiglio che si va a creare, senza bisogno di atti complicati.

L'articolo 19 del testo governativo è rimasto sostanzialmente invariato, ma con la precisazione che tutte le attività, tutti gli atti che si compiono per arrivare alla realizzazione di un impianto nucleare — che va dalla presentazione del progetto, alla esecuzione dell'opera, al suo collaudo e all'esercizio — devono essere fatti in base a norme che verranno stabilite dal Ministro dell'industria di concerto con gli altri Ministri, sentito il parere del Comitato nazionale dell'energia nucleare. Successivamente verranno anche stabilite le modalità per la presentazione del progetto, per l'esecuzione dei lavori, le modalità per il collaudo e per il futuro esercizio. Nostro intendimento era quello di creare una norma chiara che precisasse le operazioni da compiere. Non solo ogni impianto deve essere eseguito attraverso l'approvazione del progetto, ma anche l'esercizio dell'impianto deve dare la garanzia della massima sicurezza. Concetti identici, dunque, a quelli del progetto governativo, espressi meglio.

Gli articoli successivi sono rimasti identici a quelli del disegno di legge governativo, con lievissime modificazioni formali nell'articolo 20 dove proponiamo di sostituire le parole: « materiali nucleari speciali di pertinenza dello Stato » — espressione che non sembrava molto chiara — con le altre: « materiali nucleari speciali di disponibilità del Governo », che mi pare, dal punto di vista letterale, più precisa. Abbiamo anche tolto le parole: « in seguito ad accordi internazionali », perchè trattasi di materiali di disponibilità completa del Governo.

Domando scusa di essere stato lungo, ma credo di essere stato esauriente.

MONTAGNANI. Ringrazio il senatore Battista per queste precisazioni.

Siccome le variazioni sono molteplici, la mia preoccupazione di non poter stendere una relazione senza aver sott'occhio i testi degli emendamenti rimane. Io pregherei il senatore Battista di farmi avere copia degli emendamenti suddetti.

BATTISTA. Sono alla stampa.

BUSONI. Non sarebbe male che i membri della Commissione conoscessero sia il testo degli emendamenti, sia quello della relazione.

PRESIDENTE. Darò disposizioni perchè sia l'uno che l'altro siano, appena possibile, distribuiti a tutti i componenti la Commissione.

Se non si fanno altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per la formazione del bilancio di esercizio delle società, aziende, enti di produzione o distribuzione dell'energia elettrica »

(2323) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la formazione del bilancio d'esercizio delle società, aziende, enti di produzione o distribuzione dell'energia elettrica », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BUSSI, relatore. Onorevoli senatori, il disegno di legge che è al nostro esame ha già avuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, in seduta comune in sede legislativa delle Commissioni III e X (giustizia e industria e commercio).

Il titolo stesso del disegno di legge indica all'evidenza il contenuto oggettivo e le finalità delle nuove norme, intese a consentire, con una precisa disciplina, la possibilità di seguire, più compiutamente di quanto ora non avvenga, l'andamento della tipica produzione di cui trat-

tasi, per la palese importanza che la stessa ha quale pubblico servizio, considerata quindi anche come interesse degli utenti, come interesse dei consumatori.

L'originario disegno di legge ad iniziativa del Ministro dell'industria e del commercio del tempo (4 gennaio 1934) recava il titolo: « Norme per la formazione dei bilanci e dei rendiconti economici delle società di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di acqua e gas ».

Quel titolo indicava, dunque, più esteso campo di applicazione delle norme, in quanto si prevedeva che le norme stesse potessero valere anche per le aziende di produzione e distribuzione di gas e di acqua.

Esso presentava anche una improprietà di nomenclatura ragionieristica, poichè è risaputo che allorchè si vuole indicare il documento con il quale a fine esercizio le aziende riassumono i risultati della gestione, l'espressione tecnica sufficiente e comprensiva di ogni elemento di cognizione è quella di bilancio d'esercizio, od anche semplicemente di « bilancio ».

Ogni bilancio d'impresa si presenta, è vero, in due separati prospetti, cioè il conto patrimoniale e il conto economico, ma l'uno e l'altro formano un tutto inscindibile, legati come sono dal comune riferimento della risultanza finale del reddito, cioè dell'utile o della perdita dell'esercizio: mentre il primo prospetto dà il quadro della situazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi, così come sono emersi a fine d'anno dalle scritture contabili e dalla redazione dell'inventario, il secondo indica la dinamica della gestione e, ponendo in evidenza le linee economiche del suo manifestarsi, dà ragione analitica del risultato finale. Il nuovo titolo, così come oggi risulta dalle modifiche apportate al testo primitivo della Camera, è pertanto concettualmente più appropriato, ed è limitato quanto ai soggetti cui la legge si riferisce, essendo stato deciso dall'altro ramo del Parlamento di non estendere l'applicazione alle aziende del gas e dell'acqua.

Ognuno sa quanta rilevanza presenti, per l'economia nazionale, il settore elettrico sia in ordine alla produzione, sia in ordine al consu-

mo, ond'è che è in atto una specifica vigilanza da parte dello Stato.

È in vista della prospettiva di poter meglio seguire il settore che fu ravvisata l'opportunità di dettare norme atte ad uniformare la impostazione dei bilanci delle società che operano in esso, così che se ne renda più agevole la lettura, e si rendano più raffrontabili le emergenze economiche ai fini di un più efficiente orientamento della politica economica e sociale. Trattasi di conoscere meglio i costi di produzione, l'incidenza delle spese generali, il rapporto tra gli elementi patrimoniali attivi e passivi, l'importanza dei finanziamenti e degli investimenti, specie dove l'esercizio è legato a speciali concessioni da parte dell'Amministrazione statale.

Tale l'intendimento sostanziale del progetto di legge, che può essere espresso nel desiderio dello Stato di conoscere meglio quali siano gli elementi determinanti il reddito delle imprese di cui trattasi, per quelle evidenti ripercussioni che essi hanno sulle elaborazioni delle tariffe e per la particolare condizione di mercato in cui trovasi l'energia oggetto di utenza.

Se ci si vuole avviare in questo settore all'adozione di una uniformità dei bilanci, gli è perchè lo Stato ritiene che le informazioni di cui fino a oggi può disporre non sono sicuramente valide, mentre si attende proprio dal linguaggio uniforme dei bilanci futuri quella adeguata conoscenza che valga a giudizi non più sospetti quali sovente affiorano nella stessa polemica, che non di rado investe lo specifico settore industriale.

Ciò potrebbe anche valere come esperimento pilota, per condurre in prosieguo a ben più vaste conclusioni, valide per altri settori, allorchè si fosse constatato che l'adozione dei bilanci-tipo serve perchè lo Stato possa credere, fino a prova contraria, alle risultanze che emergono da tali bilanci, ordinati secondo uno schema dallo Stato stesso fissato, e ciò ad ogni effetto. Voglio dire anche agli effetti fiscali. Allora forse ciò che oggi si vuole attuare per un settore, potrebbe essere accolto ed anche invocato per ogni altro, perchè è da ritenere che la tranquillità stessa delle imprese richieda che venga il tempo in cui possa cessare la diffidenza (nonostante tutte le riforme, sempre in at-

to) tra il fisco e il contribuente, specie tra il fisco e le imprese organizzate in forma sociale e tenute alla pubblicità dei bilanci.

È vero che per una tale particolare esigenza non basterà che sia dettato il tipo di bilancio, ma occorrerà che sia uniformato il linguaggio interpretativo dei bilanci stessi, che siano uniformati i criteri di valutazione, così che non avvenga, fra l'altro, come fino ad oggi è, che per la determinazione dei redditi aziendali agli effetti fiscali non si debba tener conto dell'incidenza dell'obsolescenza degli impianti, delle gravi spese di uffici, studi, e così via.

Il disegno di legge che siamo chiamati ad approvare rappresenta, pertanto, un notevole passo per una saggia strada, che già in altri settori è stato riconosciuto opportuno percorrere.

Ricordo in proposito la normalizzazione dei bilanci delle aziende ferroviarie delle nazioni aderenti al Consiglio europeo stabilita in questi giorni, normalizzazione che vuol raggiungere la finalità di poter comparare i costi in un settore che certo è determinante nell'economia del Mercato comune.

Sul presupposto della validità degli esposti principi, il provvedimento di legge in pochi articoli fissa l'adozione obbligatoria del tipo di bilancio predisposto come appare in allegato nei due prospetti costituenti tecnicamente ogni bilancio aziendale, lo stato patrimoniale ed il conto economico e detta le norme atte a rendere l'osservanza del precetto principale sicuramente garantita con idonee sanzioni.

Non ci si può nascondere che lo schema predisposto è molto analitico, riportandosi in esso la specificazione di voci in componenti diversi che solitamente sono nelle relazioni stesse della società accuratamente esposti a parte in allegati. Tuttavia, osservata scrupolosamente la norma dell'articolo 2424 del Codice civile quanto all'ordine di esposizione delle diverse voci, il tipo presenta chiara definizione delle voci stesse, così che non vi può esser luogo ad indicazioni di contenuto indefinito, come « debitori e creditori », « debiti diversi », eccetera, indicazioni che, sovente, nascondono accantonamenti di natura varia o riserve.

Il provetto e diligente relatore dell'altro ramo del Parlamento, nella sua esauriente rela-

zione, dà conto dei motivi che han suggerito la specificazione delle varie voci, e parrebbe un fuor d'opera ripetere tutto, mentre restano validi gli apprezzamenti e i motivi in quella relazione esposti. Basta ricordare che le voci « terreni » e « fabbricati » nello stesso schema proposte, indicano solo quelli non considerati pertinenti agli impianti, dovendosi considerare gli altri per la loro natura fra gli impianti stessi. Appare con evidenza l'utilità di distinguere gli impianti in esercizio da quelli in costruzione, perchè ciò permette di conoscere come è proiettata nel futuro l'impresa su un piano di avanzamento e di sviluppo tecnico, così da poter trarre elementi di giudizio non solo sulle future possibilità produttive, ma anche sulla importanza degli impegni finanziari che l'impresa deve affrontare.

Appare pure opportuna, ai fini di una rapida conoscenza, la distinzione analitica degli impianti in esercizio secondo la loro più specifica destinazione tecnica (produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione) così che sia più agevole la valutazione da parte della pubblica Amministrazione.

All'attivo dello stato patrimoniale figurano, poi, all'incirca secondo gli schemi già in uso nelle diverse imprese, i valori del capitale circolante (cassa, crediti verso gli utenti, portafoglio, ecc.).

Le contropartite del passivo annotano anzitutto i fondi di ammortamento, ripartiti per categorie omogenee di cespiti in conformità al disposto dell'articolo 7 della legge integrativa di perequazione tributaria 5 gennaio 1956, n. 1. Tale indicazione, peraltro, presenta una particolarità che va segnalata. Il tipo di bilancio, infatti, distingue in un fondo supplementare di ammortamento e rinnovo quelle quote di ammortamento che vadano oltre i massimali ammessi in sede fiscale per la tassazione dei bilanci. La distinzione forse è stata posta, come sembra aver adombrato il relatore dell'altro ramo del Parlamento, quale auspicio al raggiungimento futuro di quella uniformità di linguaggio, di cui anzi si è fatto cenno.

La nozione fiscale del reddito e la nozione economica del reddito dovrebbero invero coincidere in linea di principio, almeno in questi primi esperimenti di più attenti controlli sta-

tali su tipiche produzioni che dimostrano prevalente interesse pubblico.

Ora è da chiedersi se la distinzione fatta nel tipo di bilancio proposto non possa, invece, riconfermare una distinzione innaturale, una distinzione che è stata ed è causa di tante vane discussioni tra fisco e contribuente.

Se realmente si ritiene che lo scopo plurimo della legge in esame è raggiunto con l'adozione di un bilancio tipo cui le imprese del settore debbono attenersi, perchè statuire in esso una distonia, mentre l'occasione sarebbe propizia perchè la pubblica Amministrazione adotti in ogni sua branca, sia quando essa è chiamata a giudicare per la sua azione di vigilanza e di indirizzo economico e sociale, sia quando è chiamata a determinare la parte del reddito prodotto che va allo Stato, un'unica unità di misura, un unico linguaggio?

In tempi nei quali la tecnica può portarci proprio nel settore dell'energia al rapido superamento di gran parte degli attuali impianti, perchè non adeguare con immediati studi ed intese la nozione fiscale del reddito a quella economica, perchè quindi sancire, come fosse logica, in un documento legislativo, una difformità che è a tutto danno dello stesso interesse pubblico, il quale richiede che le imprese si aggiornino tecnicamente al più presto, che seguano il ritmo accelerato del progresso tecnico senza nessuna remora?

Non è forse prevalente l'interesse del pubblico bene sotto il profilo della considerazione economica, in confronto a quella della contingente emergenza fiscale?

È un argomento di discussione che pongo agli onorevoli colleghi, argomento che anche se non si ritenesse di doverne, in questa sede, fare oggetto di conclusive deliberazioni, potrebbe tuttavia condurre la Commissione all'espressione di un voto che costituisca una utile premessa per orientamenti nuovi per la pubblica Amministrazione, più adeguati e consoni alle realtà presenti.

Molto opportunamente lo schema obbligatorio considera l'impostazione di fondi per rischi di natura diversa da quella degli ammortamenti tecnici, quale il fondo svalutazione crediti, fondi rischi di sopravvenienze passive, il fondo indennità e previdenza del personale,

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)67^a SEDUTA (13 febbraio 1958)

tutti atti a consentire che i bilanci si presentino nella loro consistenza più sicura, al coperto da ogni sorpresa.

Lo schema obbligatorio non presenta, invece, alcuna voce circa « gli ammortamenti finanziari » corrispondenti al rimborso dei capitali che si trovano a fronte di investimenti che, nel caso di concessione statale, debbono ritornare allo Stato allo scadere del termine della concessione. Si può ritenere che tale voce con la corrispondente in attivo ove occorra possa trovare ingresso nei bilanci come voce aggiunta, trattandosi, tra l'altro, di impostazione che non può sollevare ragione di particolare discussione a motivo della corrispondenza del fondo ad un riparto aritmetico, stabilito in relazione alla durata della concessione.

Il conto economico dovrebbe caratterizzare ogni bilancio d'impresa in quanto, di sua natura, vuol essere il quadro riassuntivo indicatore di tutta la dinamica della gestione della azienda.

L'oculato amministratore dovrebbe poter leggere e consentire di leggere attraverso il conto economico tutte le manifestazioni della vita aziendale onde essere in grado di stabilire per gli esercizi che seguono quali devono essere i provvedimenti da adottare perchè l'impresa possa sempre meglio affermarsi, perchè possa eventualmente abbandonare forme di gestione non utili, perchè possa meglio aggiornare costi e prezzi, eliminare spese o indirizzarle a più proficui scopi.

La pubblicità dei bilanci voluta dalla legge per le società per azioni dovrebbe consentire, attraverso il conto economico, la possibilità di una facile lettura anche ai terzi, perchè possano essi trarre elementi di giudizio sulla bontà, consistenza e redditività della gestione, in vista dei rapporti che essi stessi potranno avere con l'impresa, sia quali fornitori-creditori, sia quali potenziali azionisti.

Senonchè i conti economici dei vari bilanci che capita di leggere non confermano che le società per azioni assolvano con particolare scrupolo all'obbligo di legge in modo di dare effettivo contenuto alla voluta esigenza di pubblicità.

Il conto economico dei bilanci il più delle volte dà risultati così complessivi da non permet-

tere alcuna conoscenza della dinamica della gestione sociale, anche se l'articolo 2423 del Codice civile pone l'esigenza della chiarezza non solo per la situazione patrimoniale, ma altresì per il conto economico.

È ben vero che possono esservi ragioni di riserbo che suggeriscano una esposizione non soverchiamente analitica, onde non stendere documenti troppo intelligibili per la concorrenza, specie per i rapporti di determinati costi e ricavi; e può esser anche prudente da parte degli amministratori non manifestare in modo troppo palese la situazione particolarmente buona di un anno di gestione eccezionale, onde non alimentare negli azionisti lusinghiere attese, non sicuramente sempre poi corrisposte, ma è anche vero che è in atto una pratica che toglie ai conti economici dei bilanci sociali ogni valore indicativo utile.

L'esposizione in voce riassuntiva dell'utile o della perdita lorda d'esercizio, che può dire, infatti, circa il rapporto dei costi e dei ricavi, del rapporto cioè che tipicamente indica, nei primi elementi di formazione del reddito, quale sia lo stato della gestione?

Nello schema di conto economico proposto per le imprese elettriche si è voluto provvedere a che il disposto degli articoli 2423 e 2424 del Codice civile possa trovare nella pratica il maggior ossequio, facendone un tipo che, *mutatis mutandis*, potrebbe utilmente servire da modello per ogni altra impresa. In esso l'analisi dei componenti elementari dell'utile o della perdita è fissata attraverso una opportuna classifica che evita ogni incerto significato.

Lo schema proposto anzitutto prevede che fra le spese e le rendite siano distintamente indicate nelle due parti del prospetto, la fatturazione dell'energia venduta (cioè la consistenza tipica del servizio), e la fatturazione della energia acquistata da altre imprese. Quindi lo stesso schema prevede l'indicazione analitica di tutti gli altri ricavi tipici dell'impresa, non dati dall'erogazione dell'energia, ma complementari del servizio reso, cioè gli allacciamenti, gli impianti per conto terzi, i diritti per il servizio di misurazione. Sono indicazioni, queste ultime, di particolare interesse e di utile studio: si pensi quanto è diffusa la critica de-

gli utenti proprio per l'entità di richieste che, poste a fronte di impianti che rimangono di proprietà dell'impresa, son ritenute non fondatamente fatte. Il conoscerne con esattezza la incidenza sulle risultanze economiche della gestione può consentire un giudizio più persuasivo.

Il problema della permutazione di energia fra le varie imprese elettriche ha occupato particolarmente il Comitato di redazione della relazione nell'altro ramo del Parlamento, per studiare se fosse utile e possibile rilevare in bilancio, quasi fossero rimanenze di esercizio o rimanenze di magazzino, gli importi di energia a ricevere e a consegnare in natura in relazione alle permutate intervenute durante l'esercizio. Il problema è stato risolto in senso negativo e ciò è stato molto opportuno, perchè un tale rilievo avrebbe indubbiamente turbato il settore, anche e proprio in ordine ad una conveniente determinazione del reddito, non potendosi, per la singolare rimanenza di cui trattasi, far riferimento a valori presenti, così creando una eterogeneità dei dati finali di chiusura dell'esercizio, a tutto danno della certezza della determinazione stessa dei redditi.

Quanto all'energia fatturata agli utenti, lo schema segue la pratica corrente già per i bilanci delle imprese considerate, e non è sembrato che il recare novità potesse condurre a conoscenze particolarmente apprezzabili secondo lo scopo della legge.

Una voce del conto economico che va sottolineata è quella che annoterà i contributi della Cassa di conguaglio. È noto che dal 1953 funziona la Cassa di conguaglio, ove affluiscono i sopraprezzi gravanti sui consumi per le utenze superiori ai 30 Kw, i sopraprezzi termoelettrici ed infine quelli integrativi gravanti su certi consumi di illuminazione che fruisce di prezzi assai bassi.

La Cassa eroga poi dei contributi specialmente per l'energia prodotta da impianti in servizio dopo il 1º gennaio 1949. Si ha così un complesso di rapporti tra le aziende elettriche e la Cassa di conguaglio, che molto opportunamente sono messi in evidenza, in quanto, se pure i sopraprezzi applicati alla media e alla grande utenza industriale costituiscono partite di giro e come tali non rilevabili nel conto

economico, i contributi erogati dalla Cassa, invece, costituiscono delle partite attive per il conto economico, quali ricavi accessori dell'impresa, ed è bene, quindi, che se ne faccia oggetto di particolare evidenza.

Voci che meritano di essere rilevate per la chiarezza che apportano al conto economico sono quelle relative ai ricavi derivanti da vendita di immobili ed impianti ed ai relativi storni dei corrispondenti valori di ammortamento. Ricavi del genere, che in ogni impresa ricorrono, difficilmente vengono indicati nel conto economico e costituiscono profitti che restano, si vuol dire, nelle pieghe dei bilanci. Ma nel caso si ricerca la chiarezza ai fini di esatte indicazioni per una giusta politica delle tariffe e non si può prescindere, soprattutto se si accetta il criterio di tener conto di ammortamenti riferiti anche al fenomeno dell'obsolescenza, dal valore di realizzi che, a volte, hanno una consistenza apprezzabile.

Favorevole, come già manifestato, all'adozione di un coerente ed uniforme linguaggio per tutti, pubblica Amministrazione e privati, in tema di bilanci aziendali, non posso a meno di sottolineare che le indicate voci costituiscono un contributo valido alla chiarezza e correttezza in argomento.

Ho fatto cenno alle voci sia del prospetto patrimoniale, sia del conto economico che più si palesano tipicamente indicative, poichè ritengo che la facile lettura delle altre voci mi esima da ulteriori chiarimenti.

Passo ora ad illustrare gli articoli del disegno di legge in esame. Questo è articolato secondo un testo che le Commissioni III e X della Camera, che hanno operato di concerto in sede di deliberazione, hanno perfezionato. Trattasi di un testo consono alle finalità che si vogliono raggiungere quali ho cercato di lumeggiare all'inizio della relazione. Vi è, peraltro, una particolare novità in confronto al testo governativo che mette conto di sottolineare. All'articolo 1, su proposta del relatore, fu aggiunto un comma così formulato: «Le società, aziende, enti predetti, il cui esercizio amministrativo abbia decorrenza diversa dall'anno solare, sono tenuti ad introdurre nei propri statuti o regolamenti le opportune modificazioni affinché dall'eserci-

zio 1959 tale decorrenza coincida con l'anno solare». Si è fissato, cioè, l'obbligo delle aziende cui la legge si riferisce di chiudere i propri esercizi tutti al 31 dicembre, cioè si è stabilita la coincidenza della durata dell'esercizio sociale con l'anno solare. Su tale disposizione la 2^a Commissione ha posto l'accento nel parere redatto dal senatore Cemmi, rilevando che « la norma (avente anche carattere retroattivo) secondo la quale l'esercizio finanziario delle società, enti ed aziende interessate al provvedimento deve coincidere con l'anno solare, contrasta con i principi della libertà contrattuale senza motivi atti a giustificarla. Tale norma può essere assai spesso in contrasto con le esigenze della formazione dei bilanci di molte aziende. Si rifletta, ad esempio a quelle società che, possedendo partecipazioni in altri organismi produttivi, debbono attendere i dati di bilancio di questi ultimi per poter redigere i propri bilanci ».

Tale parere porterebbe a concludere che sarebbe meglio disporre per il ritorno al testo governativo, approvando un emendamento soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Va intanto osservato che la libertà contrattuale cui fa riferimento il parere della 2^a Commissione è la libertà prevista dal combinato disposto degli articoli 2364 (ultimo capoverso) e 2423 del Codice civile i quali articoli statuendo l'obbligo del bilancio e il riferimento all'esercizio annuale non fissano alcuna data per la chiusura degli esercizi. È quindi lasciata piena facoltà ai contraenti (gli azionisti) di stabilire tale data o in sede di costituzione della società o in occasione di successive modifiche statutarie.

Per derogare ai principi stabiliti in materia dal Codice civile, facendo una ben rilevante eccezione, occorre evidentemente che concorranò motivi atti a giustificare (così come ha rilevato la 2^a Commissione del Senato) motivi che, se non vado errato, non sono emersi nella discussione svoltasi nell'altro ramo del Parlamento. Si può ritenere che trattisi di modifica suggerita dal desiderio di poter avere una più facile comparazione dei dati che i bilanci, tutti chiusi alla stessa data, proporrebbero ad un esame contemporaneo. Senonchè motivi ben

più seri, a parere del relatore, stanno per la conferma della libertà lasciata dal Codice.

Si è pensato alla conseguenza che l'obbligo che la legge in esame propone potrebbe determinare in relazione sia alla massa dei pagamenti dei dividendi, sia alle esigenze delle operazioni di aumento dei capitali, sia ai rapporti che legano le diverse società del settore? Nel 1957 le aziende elettriche hanno distribuito circa i due terzi dei dividendi in relazione al 31 dicembre e un terzo a bilanci chiusi in epoca diversa dalla data del 31 dicembre.

Che rilevanza ha il fenomeno nel linguaggio delle cifre? Anzitutto una chiusura contemporanea di tutti i bilanci e la conseguente unica scadenza dei dividendi concentrerebbe la forte erogazione di liquido in un breve periodo di tempo, con inevitabile forte esborso delle banche sui conti correnti delle varie imprese. E la notevole maggiore richiesta di fondi al sistema bancario non è, onorevoli colleghi, fenomeno trascurabile. Si sa, poi, che le imprese elettriche, per le stesse esigenze del loro collegamento tecnico, sono fra loro raggruppate; ora non è chi non veda le difficoltà che potrebbero nascere in seno ad un gruppo, se tutte le imprese del gruppo dovessero pagare insieme i dividendi, mentre ora, con pagamenti alternati, possono le imprese stesse in parte finanziarsi fra loro con scambio di fondi.

L'inconveniente sarebbe, poi, notevolmente aggravato dal carico dell'imposta sulle società che, come gli onorevoli colleghi sanno, va tutta versata entro il mese successivo all'assemblea, cioè contemporaneamente alla presentazione della denuncia del reddito.

In relazione alle erogazioni dei dividendi sta sovente l'operazione degli aumenti di capitale.

A parte la considerazione che l'operazione di aumenti di capitale per la responsabilità delle decisioni che incombono agli amministratori ed agli azionisti non può essere legata a termini di tempo, dovendo la stessa essere studiata in relazione alle possibilità del mercato finanziario, alle disponibilità di risparmio e ancora in vista della sua capacità ad essere un valido strumento della vita aziendale nel momento più opportuno, resta di intuitiva evidenza che poichè essa è normalmente operante in coincidenza con la scadenza del dividendo, si

toglie alla società la possibilità che tale operazione sia agevolata dal fatto che l'azionista vecchio la trovi gradita a motivo della compensazione che si opera tra l'esborso di fondi e lo incasso dei dividendi.

Ancora una eccessiva concentrazione di aumenti di capitale in uno stesso periodo non troverebbe terreno favorevole sul mercato finanziario.

Il ritmo di sviluppo delle imprese, dettato dal vertiginoso progredire della tecnica, fa sì che gli aumenti di capitale si susseguano con particolare frequenza (si pensi agli ultimi aumenti della Montecatini, 16 miliardi; della Edison, 20 miliardi; della Fiat, 24 miliardi).

Evidentemente se tutte le società elettriche fossero costrette a chiudere l'esercizio al 31 dicembre, poichè gli aumenti di capitale sono solitamente coincidenti con la data del dividendo, si avrebbe la concentrazione del fenomeno tra marzo e maggio, e non è a nascondersi che ciò potrebbe anche provocare fenomeni di depressione in Borsa, e così porre alcune società nella impossibilità di condurre a termine favorevolmente l'operazione di aumento.

Si è pensato alla diversa condizione orografica e idrografica in cui operano le varie aziende, che richiedono che la chiusura dell'esercizio sia posta in relazione all'esigenza tecnica della produzione?

E si è pensato che vi sono aziende che non operano solo nel ramo elettrico? Perchè esse devono avere l'obbligo di fare i bilanci in corrispondenza all'anno solare?

Lascio a voi, onorevoli colleghi, di meditare sulle esposte considerazioni. Da esse, onorevoli colleghi, trarrete il convincimento che il vostro relatore è favorevole alla abolizione pura e semplice dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Si potrebbe, se mai, ripiegare su un emendamento sostitutivo che stabilisca l'obbligo per le imprese, nella legge considerate, di disporre, anche in coincidenza con il 31 dicembre, lo stato patrimoniale ed il conto economico ai soli fini di questa stessa legge e però lasciando salva la libertà di chiudere il proprio esercizio in conformità alle esigenze e alle norme dettate dal Codice civile.

L'articolo 1, oltre a quanto rilevato, mette in evidenza al secondo capoverso che le socie-

tà che abbiano un esercizio misto, hanno facoltà di stralciare quanto riguarda esclusivamente l'energia elettrica.

L'articolo 2 prescrive che la contabilità e le altre rilevazioni aziendali siano ordinate in modo da agevolare agli organi competenti il controllo dei bilanci; prescrive altresì che copia dei bilanci sia trasmessa al Ministero dell'Industria e del commercio.

L'articolo 3 prevede la possibilità della vigilanza da parte del Ministero per l'Industria e commercio anche a mezzo di ispezioni dei suoi funzionari, sulla tenuta delle scritture contabili.

Gli articoli 4 e 5 riguardano le inadempienze e le sanzioni. Le altre sono disposizioni conseguenti.

Credo di essere stato esauriente, almeno per porre i termini della discussione. Dalla discussione trarrò le conclusioni per una risposta.

Sono grato della fiducia di cui mi avete onorato affidandomi lo studio di questo disegno di legge.

BUSONI. Noi ci eravamo dichiarati disposti ad approvare il disegno di legge in sede deliberante purchè fosse approvato così com'è; invece, mi pare di aver sentito che si propongono degli emendamenti.

BUSI, *relatore*. Non mi risulta che ci sia stato un accordo del genere. La relazione, salvo l'ultima parte, era pronta da quindici giorni. Io non potevo aver preso accordi con nessuno.

MONTAGNANI. È indubbio che l'esigenza di controllare i bilanci delle aziende elettriche sia fondamentale, perchè fino ad oggi questi bilanci sono stati e sono ermetici, nessuno è in grado di comprenderne il contenuto, in modo che vi è una serie di gravi inadempienze. Noi, da parte nostra, possiamo vantare di aver richiesto la maggiore chiarezza da dopo la liberazione, vorrei aggiungere da prima della liberazione. Si tratta, quindi, di esigenza indiscutibile e conclamata da tutti i settori della Camera, che noi abbiamo con tenacia sostenuto.

Tuttavia devo dire che a mio parere il disegno di legge in discussione, come è uscito dalla proposta governativa e dalla discussione alla Camera, è ancora insufficiente. Io ritengo che il bilancio-tipo allegato avrebbe dovuto essere assai più analitico per impedire occultamenti.

Per convalidare questa mia affermazione, mi riferisco alla esperienza statunitense; esiste colà una legge che impone alle società elettriche la formulazione di bilanci estremamente più analitici di quello che ci viene proposto. Se non vado errato, nel bilancio statunitense sono contemplate 582 voci obbligatorie, e quindi la chiarezza è molto maggiore.

Però noi non pretendiamo da questo Governo e da questa maggioranza cose impossibili. Noi pretendiamo che ci si dia una legge che renda lucidi e trasparenti i bilanci delle società elettriche; di più non sarebbe stato possibile ottenere. Lo consideriamo un primo passo verso una forma di controllo veramente efficiente, verso una forma di giustizia tributaria e di chiarezza di bilancio che sono indispensabili. È un primo passo sulla via giusta.

Però, come opportunamente faceva notare il senatore Busoni, se noi, pur con questi limiti, siamo d'accordo di approvare il disegno di legge in discussione, approviamolo senza alcun emendamento. Altrimenti, se dobbiamo metterci mano, si apre la cateratta degli emendamenti. Noi ne abbiamo decine, centinaia da proporre. Basta pensare la differenza tra questa legge e quella statunitense per comprendere che la corsa agli emendamenti sarebbe irrefrenabile. Ciò provocherebbe una perdita di tempo, che noi riteniamo pregiudizievole.

Noi siamo del parere di approvare il disegno di legge come è.

Devo aggiungere che un accordo formale scritto non c'è stato; ma avevamo detto che sarebbe stato opportuno a tutti gli effetti approvarlo così com'è, rinunciando agli emendamenti che ciascuno di noi avrebbe potuto proporre, per fare questo primo passo sulla via indubbiamente giusta.

Modificare la legge anche con emendamenti che possono essere giusti — io non voglio

entrare nel merito — vuol dire perdere del tempo e soprattutto creare l'impossibilità materiale di approvare la legge.

MARINA. La relazione del senatore Bussi mi è parsa molto chiara ed esplicita. Egli ha fatto anche delle osservazioni di fondo che condivido pienamente.

Una eccessiva specificazione dei bilanci non è opportuna per la necessità del riserbo richiesto nei confronti delle aziende concorrenti. La questione fiscale, invece, va vista in un modo diverso. Qui vi è un'esigenza di maggior chiarezza. Bisogna creare quell'armonia di rapporti che dovrebbero costituire la base sostanziale per una buona convivenza tra il contribuente e il fisco.

Le aziende elettriche hanno un interesse pubblico ed è logico che ciascuno di noi possa leggere nei loro bilanci con chiarezza. Però, a mio avviso, sono giuste le osservazioni del relatore; faccio mie le sue osservazioni sull'ultimo comma dell'articolo 1 e le relative proposte di emendamento: se le società, per loro criteri particolari, hanno creduto opportuno di dare una diversa scadenza ai loro bilanci, è logico che abbiano la libertà di farlo. Per quale motivo si vuole obbligare le società a cambiare quella data, che è stata stabilita non cerveloticamente, ma per motivi indubbiamente tecnici?

Ci troviamo di fronte a movimenti di masse notevoli di denaro, e la norma di cui trattasi potrebbe produrre gravi turbamenti di carattere economico e finanziario.

Si potrebbe emendare l'ultimo comma dell'articolo 1, nel senso di prescrivere alle società di inviare, a fini puramente statistici, al Ministero dell'industria e del commercio un rendiconto annuale al 31 dicembre, lasciando salva la libertà di chiudere l'esercizio in conformità alle esigenze delle singole società e alle norme del Codice civile.

Limitando le modifiche a questo emendamento di natura puramente tecnica, non dovrebbe esservi alcuna ragione perchè il disegno di legge non giunga alla definitiva approvazione.

MONTAGNANI. Ma dovrà tornare alla Camera.

MARINA. Qualche volta si è fatto nel giro di ventiquattro ore. Lo abbiamo fatto noi e l'ha fatto la Camera. Potremmo farlo anche adesso, data la natura del provvedimento, che io stesso approvo.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Anzitutto esprimo il mio compiacimento per la relazione completa fatta dal senatore Bussi.

Mi sembra superfluo indicare i criteri che hanno guidato la condotta del Governo e del Parlamento nella elaborazione di questo importante, fondamentale disegno di legge. Abbiamo voluto dare pratica attuazione alla formulazione dei bilanci tipo per aziende che rispondono a particolari esigenze di carattere pubblico, di servizio pubblico, ossia, per ora, per le aziende produttrici di energia elettrica, salvo estendere in seguito il provvedimento per altre aziende analoghe. Questi bilanci devono avere una formulazione chiara per fornire al potere esecutivo i necessari elementi per una adeguata determinazione delle tariffe.

In un regime non nazionalizzato, in alcuni settori fondamentali, importanti per lo sviluppo della nostra economia, i bilanci devono avere una particolare chiarezza.

Un controllo efficace dello Stato in questo campo è indispensabile e può essere esercitato soltanto se si conosce a fondo, senza alcuna riserva, il conto patrimoniale e quello economico delle aziende.

Credo che su questi criteri siamo tutti d'accordo.

A prescindere da queste dichiarazioni di carattere generale, penso che sarebbe stato più opportuno che il senatore Montagnani, invece di muovere osservazioni generiche, avesse indicato il modo idoneo a rendere più chiaro il prospetto allegato al disegno di legge.

È opportuno passare ora alle due questioni di fondo che sono state prospettate dal relatore, senatore Bussi, relative una alla coincidenza dell'esercizio con l'anno solare e l'altra all'aspetto fiscale.

Il senatore Bussi ha messo in evidenza la diversità che dalla legge sorge fra concetto

di ammortamento economico e nozione di ammortamento fiscale. Finora la diversità dei due ammortamenti è in pratica esistita senza però essere consacrata legislativamente; ora invece essa è stata consacrata nella legge in esame.

Tutti sappiamo che le tabelle previste dalla legge fiscale sono ormai troppo arretrate rispetto alla realtà economica, è quindi certo che tuttora, nonostante le recenti innovazioni, ci sia un contrasto fra previsioni fiscali e realtà economica.

Il relatore ha chiesto se non è da temere che l'introduzione di questa diversa nozione non porti a consolidare una disparità che è economicamente inammissibile. Io ritengo invece che la innovazione spinga necessariamente alla riforma della nostra legislazione fiscale sull'ammortamento facendola coincidere con la realtà economica, il che porterà chiarezza e giustizia. In questo momento si è dovuto procedere nel modo indicato perchè si è pensato che gli studi per la riforma della tabella fiscale sono indietro e l'attendere la conclusione avrebbe ritardato l'approvazione e di conseguenza la applicazione della legge sulla formazione dei bilanci delle società esercenti energia elettrica. È stato quindi gioco-forza (proprio per l'esigenza che abbiamo di vedere chiare le situazioni patrimoniali e i conti economici) il dover introdurre provvisoriamente il concetto di ammortamento economico accanto al concetto dell'ammortamento fiscale.

Non ho alcuna difficoltà di accettare un ordine del giorno con il quale si raccomandi che i due concetti vengano a coincidere attraverso prossimi provvedimenti, che anzi auspichiamo.

Per quanto riguarda la prima questione (che è anche la più importante non per la sostanza ma per l'effetto che può produrre, cioè il rinvio all'altro ramo del Parlamento del presente disegno di legge) mentre la Commissione della giustizia ha fatto una questione giuridica, il relatore invece ha sollevato una questione di opportunità.

Il parere della 2^a Commissione dice che in realtà noi intacchiamo il principio di libertà

9ª COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)

67ª SEDUTA (13 febbraio 1958)

dei bilanci se stabiliamo un bilancio tipo che si svolga in un determinato periodo.

Mi sembra che l'osservazione, che pure ha la sua importanza non sia preclusiva di fronte al nostro disegno di legge. La disciplina dei bilanci ha un contenuto di norme comuni che il Parlamento può modificare, senza ricorrere a procedura speciale.

E poichè il Codice civile detta delle norme speciali per la chiarezza dei bilanci, niente ci vieta di aggiungere un'altra norma relativa alla periodicità per la presentazione dei bilanci medesimi. Il principio di libertà resta assolutamente al di fuori di ogni lesione con la previsione che facciamo della presentazione di un bilancio in relazione all'anno solare.

Questa norma è stata dettata e introdotta dalla Camera per soddisfare all'esigenza della comparabilità dei dati; è evidente infatti che la presentazione di bilanci in epoche diverse, per periodi diversi, renderebbe difficile la comparazione dei dati, richiederebbe una elaborazione molto più accurata e di incerto esito, e metterebbe, inoltre, il Governo in difficoltà, data la necessità di commisurare le tariffe alle risultanze di un chiaro computo economico.

Di fronte a questa esigenza, che è stata anche sentita dall'onorevole relatore, il quale propone perciò, in alternativa alla soppressione, un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 1, si oppongono gli inconvenienti che dalla adozione dell'ultimo comma stesso deriverebbero all'esercizio normale dell'attività economica delle società.

Perchè tutto sia più chiaro vi leggo l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore; esso risulta così formulato: « Le società, aziende, enti predetti, il cui esercizio amministrativo abbia decorrenza diversa dall'anno solare, sono tenuti a compilare, oltre che il bilancio di esercizio alla scadenza statutaria, anche lo " stato patrimoniale " ed il " conto economico " con riferimento all'anno solare, entrambi in conformità ai modelli allegati alla presente legge ».

In questo modo le società, in esecuzione del proposto emendamento sostitutivo, aggiungerebbero al bilancio normale la situazione pa-

trimoniale e il conto economico valevole dal 1º gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Tutto questo avrebbe valore soltanto statistico, senza alcun crisma di validità giuridica.

BUSSE, *relatore*. Ha validità perchè con questa norma le società interessate devono tenere una contabilità giornaliera che alla fine dell'anno solare ci dà una situazione economica contabile molto utile ai fini statistici del Ministero e che non può mutare.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ha validità solo in rapporto al bilancio che dovrà essere approvato dall'Assemblea e nei limiti di tale approvazione.

BUSSE, *relatore*. Non possono esserci delle variazioni molto sensibili!

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Desidero far presente che le osservazioni del senatore Busse non mi sembrano decisive ai fini dell'approvazione di questo disegno di legge anche se hanno un loro significato e una loro importanza. L'obbligo di presentare i bilanci entro un determinato periodo, praticamente, non comporta che le società debbano pagare i dividendi nel momento in cui il bilancio è stato approvato, nè aumentare il capitale nel momento stesso; sappiamo, infatti, che tutte le società possono graduare l'emissione di nuove azioni per l'aumento del capitale e che spesso, anzi, delegano il Consiglio di amministrazione per la scelta del momento più opportuno per l'operazione.

Sono, quindi, del parere che si possa fare un primo esperimento, in modo che dal suo risultato si traggano elementi per regolarci circa l'estensione o meno di questo sistema a tutte le società che esercitano i servizi di pubblico interesse.

Riconosco che un più approfondito esame del problema sarebbe stato molto utile, ma d'altra parte, credo non sia opportuno rimandare l'approvazione del disegno di legge anche perchè il termine dei lavori parlamentari si avvicina rapidamente.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)67^a SEDUTA (13 febbraio 1958)

Pertanto, sono favorevole all'approvazione del presente disegno di legge nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

BATTISTA. Onorevole Presidente, questo disegno di legge è stato presentato al Parlamento nel 1953, aggiungo anzi che nella prima legislatura un disegno di legge simile decadde per lo scioglimento del Parlamento; sono trascorsi ben otto anni dalla prima presentazione del provvedimento. Credo non sia opportuno rinviare oltre la sua applicazione, che è di notevole importanza per un efficace controllo delle aziende che esercitano servizi pubblici.

Non condivido le obiezioni fatte dal relatore per quanto riguarda la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1; si è detto che il far coincidere la chiusura del bilancio delle società nella stessa data potrebbe portare un turbamento nel movimento dei capitali, ma a questo è stato già risposto sufficientemente dall'onorevole Ministro, con il quale concordo.

Sono, quindi, favorevole all'approvazione di questo disegno di legge nel testo integrale pervenutoci dalla Camera dei deputati.

DE LUCA. Non ho compreso bene lo scopo di questo emendamento nè il perchè dei contrasti che ha suscitato. Perchè le società devono presentare il bilancio in un determinato giorno? In questo modo non rispettiamo la libera iniziativa!

Se mi date una dimostrazione evidente che questo vincolo è posto nell'interesse della collettività, sono pronto ad accettarlo, ma se deve incidere sulla libertà della iniziativa privata senza necessità, sono contrario alla sua applicazione.

MARINA. Avete esaminato solo l'aspetto finanziario della questione, mentre, in realtà, essa riveste un carattere prevalentemente economico.

Le società che svolgono diverse attività, devono formulare bilanci distinti, subordinati gli uni agli altri, che non possono quindi essere presentati lo stesso giorno.

Per questa ragione sono contrario all'ultimo comma dell'articolo 1.

PIEGARI. Lo Stato può avere l'esigenza di conoscere in un determinato momento qual'è la situazione aziendale di un certo settore, può imporre perciò alle società di fornire gli elementi necessari e sufficienti per questa conoscenza, ma non può incidere in un atto di amministrazione che è determinato da ragioni tecniche e da esigenze aziendali, perchè in questo caso violerebbe un principio generale del nostro ordinamento.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ho l'impressione che si sia fatta una questione di principio e che si parli di lesione del diritto di libertà laddove non è proprio il caso di parlarne.

Anche il Codice civile prevede limitazioni quando indica quali sono i criteri che devono essere seguiti nella formazione del bilancio e fissa nell'articolo 2424 alcune voci obbligatorie.

Anche questa limitazione allora, costituirebbe una lesione al principio di libertà?

DE LUCA. La libertà la concepiamo come organizzazione sociale e non come anarchia!

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Ci troviamo qui di fronte a delle società che sono concessionarie dello Stato, che svolgono diverse attività di grande interesse per la collettività e sulle quali (in rapporto alla concessione fatta) lo Stato si riserva il diritto di indicare e determinare apposite tariffe.

Per la formulazione in queste tariffe è necessario che le società presentino i propri bilanci per periodi uniformi.

Questo non significa incidere sul principio di libertà perchè le società sanno in precedenza di avere delle limitazioni particolari in quanto esercitano pubblici servizi.

Inoltre, nulla impedisce alle società di graduare nel tempo il pagamento dei dividendi e le operazioni di aumento del capitale.

DE LUCA. Dobbiamo considerare anche che molte volte queste società non sono che un elemento di società più vaste; come possiamo imporre che facciano un bilancio alla fine dell'anno solare?

PIEGARI. Non è necessario imporre la chiusura del bilancio a fine anno. Si potrebbe, a mio giudizio, ottenere lo stesso risultato con un sistema meno gravoso per le aziende.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Le osservazioni fatte dal senatore Piegari non si riferiscono solo all'applicazione o meno dell'ultimo comma dell'articolo 1, ma colpiscono alla base il disegno di legge.

Su questo piano non posso seguirlo. Vengo ad esaminare piuttosto le osservazioni dei senatori De Luca e Marina.

Il senatore De Luca ha posto il problema delle società omogenee o collegate, il senatore Marina, invece, si è riferito alle società che esercitano altre attività oltre quella della produzione di energia elettrica.

Le due ipotesi sono completamente diverse: per quanto riguarda queste ultime società, il secondo comma dell'articolo 1 prevede come devono comportarsi. D'altra parte la tendenza moderna è nel senso della distinzione o della specializzazione delle competenze; non sarà un male se questa legge favorirà ed accelererà il processo che porterà a distinguere fra attività di pubblici servizi ed altre attività di natura spiccatamente privata.terà a distinguere fra attività pubblica e privata.

Circa l'ipotesi del senatore De Luca osservo che il bilancio simultaneo è non solo possibile ma necessario.

Le società finanziarie conoscono la situazione patrimoniale ed il conto economico esattamente nel tempo stesso delle società collegate. Dato che devono valutare le proprie partecipazioni nelle società collegate, è evidente che sono in grado in ogni momento di fare il punto sia sulla situazione patrimoniale che sul conto economico.

Ma io voglio ritornare, onorevole De Luca, su quello che lei chiama un punto fondamentale ai fini dell'orientamento, cioè sulla necessità dell'uniformità periodica del bilancio. È da rilevare che, quando noi abbiamo concepito e proposto questo disegno di legge, non abbiamo creduto che nello spazio di uno o due anni si possano leggere in maniera chia-

ra le situazioni patrimoniali ed i conti economici delle società. È soltanto dalla confrontabilità dei bilanci per una successione abbastanza ampia nel tempo che noi riteniamo che si possa acquisire in maniera chiara e precisa una serie di dati significativi. Ma mi sembrano indispensabili due condizioni: che il bilancio tipo sia confrontabile in senso spaziale rispetto a tutte le altre società ed in senso temporale, evitando che le società possano variare di anno in anno, a loro piacere, la periodicità dei propri bilanci.

Allo stato attuale nessuno vieta, per esempio, che una società, il cui esercizio oggi coincida con l'anno solare, domani, riformando il proprio statuto, stabilisca una decorrenza diversa da quella dell'anno solare, dal 1° aprile al 31 marzo e, dopo un anno ancora, dal 1° maggio al 30 aprile e così via, rendendo non comparabili, in seguito a tale spostamento, i dati se non attraverso studi complicatissimi. Tali spostamenti creerebbero difficoltà: possono infatti variare i costi nel capitale, negli investimenti, nei salari, nelle materie prime, eccetera. Per la successione nel tempo non avremo più la comparabilità necessaria fra le varie società.

Dal momento che noi siamo partiti dal punto di vista che si tratta di disciplinare l'esercizio di una attività di carattere pubblico, non vedo per quali motivi non si possa imporre la uniforme periodicità dei bilanci. Invece che quella dal 1° gennaio al 31 dicembre potrà essere dal 1° aprile al 31 marzo o altra, ma ritengo che l'uniformità almeno in questo primo esperimento ci debba essere, a meno che non si tirino fuori parentorie obiezioni di carattere finanziario, il che non mi sembra sia stato fatto.

Come ho detto anche al senatore Bussi, non avrei difficoltà ad esaminare formule migliori di quelle che sono state presentate. Quello che temo è che per un accidente qualsiasi la legge non venga approvata, il che nell'attuale situazione sarebbe un fatto veramente deplorabile.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)67^a SEDUTA (13 febbraio 1958)

generale. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A partire dall'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1959, le società commerciali tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio, le aziende di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, gli altri enti pubblici, che abbiano per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica, debbono redigere il bilancio di esercizio in conformità ai modelli di stato patrimoniale e di conto economico o conto dei profitti e delle perdite allegati alla presente legge.

Le società, aziende, enti predetti, quando esercitano altre attività produttive e quando da queste attività abbiano conseguito nell'esercizio ricavi complessivamente superiori al doppio di quelli conseguiti dalla vendita di energia elettrica, hanno facoltà di soddisfare all'obbligo di cui al comma precedente allegando al proprio bilancio d'esercizio i prospetti dimostrativi dei valori di bilancio attinenti la gestione esplicata nella produzione o distribuzione di energia elettrica, utilizzando a tal fine gli stessi modelli di cui al comma precedente.

Le società, aziende, enti predetti, il cui esercizio amministrativo abbia decorrenza diversa dall'anno solare, sono tenuti ad introdurre nei propri statuti o regolamenti le opportune modificazioni affinché dall'esercizio 1959 tale decorrenza coincida con l'anno solare.

Al terzo comma di questo articolo è stato presentato dal senatore Bussi il seguente emendamento sostitutivo:

« Le società, aziende, enti predetti, il cui esercizio amministrativo abbia decorrenza diversa dall'anno solare sono tenuti a compilare, oltre che il bilancio di esercizio, alla scadenza statutaria, anche lo "stato patrimoniale" ed il "conto economico" con riferimento all'anno solare, entrambi in conformità ai modelli allegati alla presente legge ».

TURANI. Ritengo che in sostituzione dell'emendamento del senatore Bussi, la Com-

missione potrebbe votare un ordine del giorno del seguente tenore: « La 9^a Commissione del Senato, in relazione alla approvazione del disegno di legge n. 2323 ed in merito al terzo comma dell'articolo 1, per il quale il relatore aveva proposto un emendamento sostitutivo inteso a togliere l'obbligo della chiusura dei bilanci in corrispondenza all'anno solare, emendamento che in esito alla discussione svolta è stato ritirato dal relatore, segnala al Governo che detto obbligo deve valere solo per il settore in esame e non costituire un precedente impegnativo per la estensione dell'obbligo stesso ad altri settori produttivi che dovranno in avvenire essere sottoposti alla disciplina di bilancio tipo ».

BUSSI, *relatore*. Ringrazio anzitutto l'onorevole Ministro per le parole che ha detto circa la mia relazione.

Le ragioni che ispiravano il mio emendamento erano soprattutto economiche e su questo piano penso che esse conservino la loro validità, nonostante gli argomenti addotti. Mi colpisce tuttavia il richiamo che il Ministro ha fatto all'interesse pubblico: se il Ministro è disposto ad accettare l'ordine del giorno proposto dal collega Turani sono pronto a ritirare il mio emendamento. Si tratta cioè di chiarire che questa innovazione avrà carattere sperimentale, e non costituirà un precedente qualora il sistema del bilancio tipo venga esteso ad altri settori.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non ho alcuna difficoltà ad accettare l'ordine del giorno del senatore Turani, nel senso cioè che l'obbligo della coincidenza con l'anno solare dei bilanci non costituisca precedente nell'eventuale formulazione di altri bilanci tipo.

DE LUCA. Dal momento che l'onorevole Ministro ha spiegato che la formazione dei bilanci alla scadenza dell'anno solare è indispensabile e necessaria per soddisfare l'interesse pubblico che è prevalente, non insisto nelle mie obiezioni.

MARINA. Poichè decade l'emendamento Bussi, propongo il seguente emendamento ag-

giuntivo al secondo comma dell'articolo 1: « La gestione predetta deve riguardare il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre dell'anno solare ».

Il terzo comma va soppresso.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Il secondo comma riguarda i bilanci delle aziende complesse, mentre il terzo comma riguarda tutti i bilanci delle aziende complesse e delle cosiddette aziende semplici e detta una norma di carattere generale.

È da rilevare anche che le società complesse, le quali esplicano altre attività oltre quella della produzione e distribuzione dell'energia elettrica, si stanno scindendo ed è bene che la norma favorisca il processo di distinzione per la chiarezza dell'attività economica.

MARINA. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare e tutti gli emendamenti sono stati ritirati, metto ai voti l'articolo I testè letto.

(*E approvato*).

Voteremo l'ordine del giorno in fine al disegno di legge.

Art. 2.

Le società, aziende, enti di cui all'articolo 1 sono tenuti ad ordinare e coordinare la propria contabilità sistematica e le altre opportune rilevazioni aziendali in guisa da consentire ai competenti organi un facile controllo della corretta rilevazione, classificazione e sintesi dei valori esposti nei modelli indicati nell'articolo 1.

Le società, aziende, enti predetti debbono trasmettere, entro trenta giorni dall'approvazione, copia del proprio bilancio d'esercizio al Ministero dell'industria e del commercio.

(*E approvato*).

Art. 3.

Il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il Ministero che esercita la vigilanza

sulle aziende e sugli enti di cui al primo comma dell'articolo 1, o sentita la competente regione — per gli enti di carattere regionale — può disporre accertamenti — anche mediante ispezioni di propri funzionari — sulla tenuta delle scritture contabili, allo scopo di verificare se esse siano compilate in modo da consentire la redazione del bilancio di esercizio nelle forme previste dagli articoli precedenti.

(*E approvato*).

Art. 4.

Nel caso che le aziende o gli enti indicati nel primo comma dell'articolo 1 non presentino nel termine di cui all'articolo 2 il proprio bilancio d'esercizio, ovvero quando il bilancio presentato sia difforme dai modelli di cui all'articolo 1, oppure le rilevazioni aziendali non risultino tenute in conformità del primo comma dell'articolo 2, il Ministro dell'industria e del commercio invita le aziende o gli enti predetti a presentare o regolarizzare il bilancio d'esercizio o le rilevazioni aziendali entro un congruo termine.

Qualora l'azienda o l'ente non provveda nel termine su esposto, il Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza sulla azienda od ente, ovvero sentita la competente regione — per gli enti di carattere regionale — nomina un commissario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2.

(*E approvato*).

Art. 5.

Qualora le società indicate nell'articolo 1 non presentino il bilancio d'esercizio nel termine di cui all'articolo 2, ovvero quando il bilancio presentato sia difforme dai modelli di cui all'articolo 1, oppure quando le rilevazioni aziendali non siano tenute in conformità del primo comma dell'articolo 2, il Ministro dell'industria e del commercio invita i legali rappresentanti della società a presentare, entro un congruo termine, il bilancio d'esercizio secondo modelli di cui all'articolo 1 od a conformare le rilevazioni aziendali alle norme del primo comma dell'articolo 2.

Trascorso detto termine, ove la società non abbia ottemperato all'invito, il Ministro trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente perchè provochi, dal Tribunale stesso, gli opportuni provvedimenti.

Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, sentiti in camera di consiglio gli amministratori ed i sindaci, può ordinare la ispezione dell'amministrazione della società per l'accertamento delle inadempienze.

Il Tribunale, qualora il bilancio non sia stato presentato, revoca gli amministratori ed i sindaci e nomina un amministratore giudiziario per la redazione del bilancio d'esercizio, determinandone i poteri e la durata.

Prima della scadenza dell'incarico l'amministratore giudiziario convoca e presiede la assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Nel caso di accertate irregolarità, il Tribunale assegna alla società un termine per l'adempimento delle disposizioni della presente legge.

Nei casi più gravi il Tribunale può provvedere alla revoca degli amministratori e alla nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi del quarto comma del presente articolo.

(È approvato).

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge si applicano alle società, aziende, enti, indicati

nell'articolo 1 anche se non sono richiamate nell'atto di concessione o di autorizzazione al quale l'attività dell'impresa è soggetta e nonostante qualsiasi clausola contraria o difforme dello stesso atto. Si osservano altresì per le concessioni ed autorizzazioni in corso alla entrata in vigore della presente legge.

Rimangono peraltro escluse dall'applicazione delle anzidette disposizioni le società, aziende, enti, che hanno per oggetto la produzione di energia elettrica per il consumo proprio o, nel caso di enti consociati o consorziati, per la sua totale ripartizione tra i medesimi, quando gli impianti gestiti dalla società, azienda, ente o dal loro consorzio o consociazione non superino i cinquantamila chilowatt di potenza installata oppure quando l'energia prodotta nell'anno solare non superi i duecentocinquanta milioni di chilowattore.

(È approvato).

Art. 7.

Ai fini della presente legge l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha il solo obbligo di presentare al Ministero dell'industria e del commercio i prospetti dimostrativi di cui al secondo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Do ora lettura degli allegati:

ALLEGATI

STATO PATRIMONIALE

DARE

TERRENI	L.
FABBRICATI	L.
IMPIANTI ELETTRICI IN ESERCIZIO:		
impianti di produzione	L.
linee di trasporto	L.
stazioni di trasformazione	L.
reti di distribuzione	L.
		=====
	L.
IMPIANTI ELETTRICI IN COSTRUZIONE	L.
ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI	L.
MOBILI, DOTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE, ATTREZZATURE	L.
SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE	L.
SCORTE D'ESERCIZIO:		
materiali ed apparecchi a magazzino	L.
combustibili ed altre scorte	L.
		=====
	L.
		} (altre attività patrimoniali non comprese)
		} nelle classi sopra e sotto elencate)
	L.
	L.
CASSA E VALORI ASSIMILATI	L.
TITOLI DI CREDITO E REDDITO FISSO:		
obbligazioni di società ed enti collegati	L.
altri titoli di credito a reddito fisso	L.
		=====
	L.
AZIONI PROPRIE (art. 2357 Codice civile)	L.
AZIONI E QUOTE DI SOCIETÀ ED ENTI COLLEGATI	L.
ALTRE AZIONI E QUOTE CAPITALE	L.
AZIONISTI IN CONTO SOTTOSCRIZIONI	L.
BANCHE	L.
EFFETTI ATTIVI	L.
CREDITI VERSO UTENTI	L.
CREDITI VERSO CASSE DI CONGUAGLIO ED ASSIMILATI	L.
ANTICIPI A FORNITORI	L.
CREDITI DIVERSI VERSO SOCIETÀ ED ENTI COLLEGATI	L.
ALTRI CREDITI	L.
RATEI E RISCONTI ATTIVI	L.
PERDITE D'ESERCIZIO PRECEDENTI	L.
PERDITE DELL'ESERCIZIO 19.....	L.
		=====
	a pareggio	L.
		=====

CONTI D'ORDINE

CAUZIONI	L.
AVALLI E FIDEIUSSIONI A SOCIETÀ OD ENTI COLLEGATI	L.
ALTRI AVALLI E FIDEIUSSIONI	L.
ALTRI CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO	L.
		=====
	a pareggio	L.
		=====

IL 31 DICEMBRE 19...

AVERE

FONDO AMMORTAMENTO:

fabbricati	L.
impianti elettrici in esercizio	L.
altri impianti e macchinari	L.
mobili, dotazioni tecnico-amministrative, attrezzature	L.

L. -.....

FONDO SUPPLEMENTARE D'AMMORTAMENTO E RINNOVO (quote d'ammortamento oltre i massimali ammessi dal fisco non distintamente assegnate)

L.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITO

L.

FONDO RISCHI E SOPRAVVIVENENZE PASSIVE

L.

FONDO INDENNITÀ E PREVIDENZA AL PERSONALE

L.

.	} (altre passività patrimoniali non comprese se nelle categorie sopra e sotto elencate)	L.
.		

DEBITI CON GARANZIA REALE

L.

ALTRI MUTUI

L.

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI

L.

ALTRE OBBLIGAZIONI

L.

DEBITI DIVERSI VERSO SOCIETÀ ED ENTI COLLEGATI

L.

CANTICIPI E DEPOSITI CAUZIONALI DEGLI UTENTI

L.

ANCHE

L.

EFFETTI PASSIVI

L.

CREDITORI

L.

DEBITI PER TRATTENUTE E CONTRIBUTI SOCIALI

L.

DEBITI PER IMPOSTE, CANONI, RIVALSE FISCALI

L.

DEBITI VERSO CASSE DI CONGUAGLIO ED ASSIMILATI

L.

ALTRI DEBITI

L.

CREDITI E RISCONTI PASSIVI

L.

Totale delle passività L.

CAPITALE SOCIALE O FONDO DI DOTAZIONE L.

RISERVE:

riserva legale L.

riserva statutaria L.

riserva per conguaglio monetario L.

riserva per conguaglio monetario eccedente

la rivalutazione del capitale e della riserva

legale L.

altre riserve L.

L.

AVANZO UTILI ESERCIZI PRECEDENTI L.

AVANZO NETTO DELL'ESERCIZIO 19.... L.

L.

a pareggio L.

CONTI D'ORDINE

AVANZI L.

AVALLI E FIDEIUSSIONE A SOCIETÀ OD ENTI COLLEGATI L.

ALTRI AVALLI E FIDEIUSSIONI L.

ALTRI CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO L.

a pareggio L.

CHIUSO IL 31 DICEMBRE 19...

AVERE

ENERGIA FATTURATA AD ALTRE IMPRESE ELETTRICHE	Kwh.	L.
		(000)		
ENERGIA FATTURATA AD UTENTI:				
per illuminazione pubblica	Kwh.	L.
per illuminazione privata	Kwh.	L.
per usi elettrodomestici e promiscui	Kwh.	L.
per utenze industriali e irrigue fino a 30 chilowatt.	Kwh.	L.
per utenze industriali da oltre 30 a 500 chilowatt.	Kwh.	L.
per utenze industriali oltre i 500 chilowatt.	Kwh.	L.
		(000)		
CONTRIBUTI D'ALLACCIAMENTO, INTROITI PER VERIFICHE E SPOSTAMENTI D'APPARECCHI			L.
QUOTE FISSE DI MISURAZIONE E NOLI D'APPARECCHI			L.
INTROITI PER IMPIANTI D'UTENZA E VENDITE DI APPARECCHI E MATERIALI			L.
RIMBORSI PER DANNI, PENALITÀ E SIMILI			L.
CONTRIBUTI DALLA CASSA CONGUAGLIO ED ASSIMILATI			L.
DIVIDENDI ED UTILI DI PARTECIPAZIONI			L.
INTERESSI E SCONTI ATTIVI ED ALTRI LUCRI FINANZIARI			L.
AFFITTI ED ALTRI CANONI PATRIMONIALI ATTIVI			L.
ALTRI PROVENTI ORDINARI D'ESERCIZIO			L.
PROVENTI ED UTILI STRAORDINARI			L.
		(altri componenti positivi del reddito d'esercizio non compresi nelle categorie sopra e sotto elencate)	L.
			L.
STRALCI D'IMMOBILIZZAZIONI:				
ricavi da vendite d'immobili, impianti, macchinari			L.
RITORNI DEGLI AMMORTAMENTI RELATIVI:				
alle immobilizzazioni vendute, distrutte, trasferite per riutilizzo fra le scorte d'esercizio			L.
ACCANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO:				
dal fondo svalutazione crediti			L.
dal fondo rischi e sopravvenienze passive			L.
dal fondo indennità e previdenze al personale			L.
			L.
COSTI DI LAVORI, RIPARAZIONI, MANUTENZIONI, CAPITALIZZATI:				
in conto impianti in esercizio			L.
in conto impianti in costruzione			L.
in conto altri impianti e macchinari			L.
in conto (d'altre attività patrimoniali)			L.
			L.
SCORTE FINALI D'ESERCIZIO:				
materiali ed apparecchi a magazzino			L.
combustibili ed altre scorte			L.
			L.
somma dei componenti positivi del reddito d'esercizio			L.
PERDITA NETTA DELL'ESERCIZIO 19....			L.
			L.
a pareggio			L.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)67^a SEDUTA (13 febbraio 1958)

Nessuno chiedendo di parlare, li metto ai voti.

(Sono approvati).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal senatore Bussi il seguente ordine del giorno:

« La 9^a Commissione del Senato, udita la relazione del senatore Bussi sul disegno di legge n. 2323, considerata la fondatezza e la importanza del rilievo circa la necessità che si adegui ad ogni effetto la nozione fiscale del reddito di gestione aziendale alla nozione economica; esprime il voto che si provveda da parte dei competenti organi statali a solleciti studi al fine di fissare nuovi termini di omogenea valutazione dei redditi in ogni loro componente anche agli effetti fiscali, specie in tema di ammortamento degli impianti ».

Metto ai voti questo ordine del giorno già accettato dal Governo.

(È approvato).

Vi è ora l'ordine del giorno presentato dal senatore Turani, già accettato dal Governo e dal relatore. Ne do lettura:

« La 9^a Commissione del Senato,

in relazione all'approvazione della legge n. 2323 ed in merito al terzo comma dell'articolo 1, per il quale il relatore aveva proposto un emendamento sostitutivo inteso a togliere l'obbligo della chiusura dei bilanci in corrispondenza dell'anno solare, emendamento che in esito alla discussione svolta è stato ritirato dal relatore.

segnala al Governo che detto obbligo deve valere solo per il settore in esame e non costituire un precedente impegnativo per l'estensione dell'obbligo stesso ad altri settori produttivi che dovranno in avvenire essere sottoposti alla disciplina di bilancio tipo ».

Se non vi sono osservazioni, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,15.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.